

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

CRITERI PER LE GRADUATORIE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA "B.DADDI" a.s.2018-19

| | |
|--|----------|
| a. Residenza dell'alunno e di almeno un genitore o di chi ne fa le veci nella zona di competenza del Comprensivo (<i>non cumulabile con il punteggio di cui ai punti f-g-h-i</i>) | 40 punti |
| b. Presenza di fratelli o sorelle già frequentanti lo stesso plesso scelto max. 20 punti (<i>non cumulabile con il punteggio relativo al punto d</i>) | 10 punti |
| c. Presenza di fratelli o sorelle frequentanti gli altri plessi dell'Istituto Comprensivo Ghiberti- max. 16 punti (<i>non cumulabile con il punteggio relativo al punto d</i>) | 8 punti |
| d. Presenza dell'unico fratello o dell'unica sorella che nell'anno scolastico in corso frequenta la classe III della scuola secondaria Ghiberti (<i>non cumulabile con il punteggio relativo ai punti b-c</i>) | 8 punti |
| e. Alunni residenti nella zona del comprensivo con un solo genitore (famiglia monoparentale, patria potestà riconosciuta ad un solo genitore) <i>non cumulabile con il punteggio di cui al punto f</i> | 4 punti |
| f. Nonni che risiedono nella zona del Comprensivo (<i>non cumulabile con il punteggio di cui ai punti a-e-g-i</i>) | 3 punti |
| g. Genitori che lavorano nella zona del Comprensivo (<i>non cumulabile con il punteggio di cui ai punti a-f-i</i>) | 2 punti |
| h. Residenza nel Comune di Firenze (<i>non cumulabile con il punteggio di cui ai punti a-e</i>) | 1 punto |
| i. Domicilio dell'alunno e di almeno un genitore nella zona di competenza del comprensivo(<i>non cumulabile al punteggio di cui ai punti a-f-g</i>) | 2 punti |

NOTE

1. In caso di parità di punteggio si procede con l'accoglimento del bambino più grande di età per anno, mese e giorno di nascita
2. E' facoltà del dirigente scolastico adottare deroghe ai suddetti criteri qualora si presentino situazioni eccezionali che rientrano nella seguente casistica:
 - a. alunno con certificazione ex L.104/92
 - b. situazioni di disagio socioeconomico delle famiglie attestato dai Servizi Sociali.
 - c. situazioni relative alla residenza dell'alunno figlio di genitori separati o divorziati
3. **Il requisito della residenza** può essere autocertificato e acquisito entro il 15 maggio successivo al termine delle iscrizioni; se ancora non in possesso della residenza al momento del termine delle iscrizioni, è comunque necessario che il genitore produca l'autocertificazione indicando l'indirizzo esatto della nuova residenza, altrimenti il punteggio non sarà ritenuto valido.
4. **Il requisito del domicilio** deve essere posseduto al momento dell'iscrizione e adeguatamente autocertificato.
L'ufficio di segreteria effettuerà i controlli sulle dichiarazioni autocertificate.